



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 30.9.2015  
COM(2015) 473 final

2015/0225 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 185 final}  
{SWD(2015) 186 final}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La promozione di un mercato delle cartolarizzazioni basato su pratiche sane contribuirà a ripristinare una crescita e un'occupazione sostenibili, in linea con l'obiettivo prioritario della Commissione. Un quadro UE comune di elevata qualità per le cartolarizzazioni favorirà inoltre una maggiore integrazione dei mercati finanziari nell'Unione e contribuirà a diversificare le fonti di finanziamento e a sbloccare i capitali, agevolando l'erogazione di prestiti a famiglie e imprese da parte degli enti creditizi. Per conseguire questo obiettivo occorre intervenire su due fronti.

In primo luogo, occorre sviluppare un quadro sostanziale comune per le cartolarizzazioni per tutti i partecipanti a questo mercato e individuare un sottoinsieme di operazioni che soddisfino determinati criteri di ammissibilità, cioè che siano cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (cartolarizzazioni STS). Questo è l'oggetto della proposta della Commissione relativa a un regolamento sulle cartolarizzazioni. In secondo luogo, occorre modificare il quadro normativo per le cartolarizzazioni nel diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e le imprese di investimento cedenti, promotori o che investono in questi strumenti, in modo da assicurare una maggior sensibilità al rischio nel trattamento normativo delle cartolarizzazioni STS.

Questo trattamento normativo differenziato, che esiste già in determinati strumenti legislativi tra cui, in particolare, l'atto delegato relativo ai requisiti prudenziali per la liquidità delle banche (coefficiente di copertura della liquidità)<sup>1</sup>, deve ora essere completato modificando il regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")<sup>2</sup> per quanto riguarda il trattamento del capitale regolamentare per le cartolarizzazioni. L'attuale disciplina di cartolarizzazione prevista dal CRR si basa essenzialmente sulle norme elaborate più di dieci anni fa dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ("Comitato di Basilea"), che non fanno alcuna distinzione tra le cartolarizzazioni STS e altre operazioni più complesse e opache.

La crisi finanziaria mondiale ha evidenziato un certo numero di carenze nell'attuale disciplina della cartolarizzazione:

- ricorso meccanico ai rating esterni nella determinazione dei requisiti patrimoniali;
- insufficiente sensibilità al rischio dovuta alla mancanza di sufficienti fattori di rischio nei metodi utilizzati per determinare le ponderazioni del rischio;
- "effetti precipizio" (*cliff effects*) prociclici nei requisiti patrimoniali.

Per ovviare a tali carenze e contribuire a rafforzare la resilienza degli enti agli shock di mercato, nel dicembre 2014 il Comitato di Basilea ha adottato una raccomandazione sulla

---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

revisione della disciplina della cartolarizzazione<sup>3</sup> ("il quadro di Basilea riveduto"). Il quadro di Basilea riveduto mira a ridurre la complessità degli attuali requisiti patrimoniali regolamentari, a rispecchiare in modo più adeguato i rischi delle posizioni verso la cartolarizzazione e a consentire l'uso delle informazioni di cui dispongono gli enti per allocare i requisiti patrimoniali in base ai loro calcoli, riducendo così il ricorso ai rating esterni. Ai sensi del quadro di Basilea riveduto, gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per le loro posizioni verso la cartolarizzazione secondo un ordine unico di priorità nell'applicazione dei metodi che vede al primo posto il metodo basato sui rating interni. Se l'ente non può utilizzare il metodo basato sui rating interni deve utilizzare un metodo basato sui rating esterni, purché la valutazione del merito di credito dell'esposizione sia conforme a una serie di requisiti operativi. Se l'ente non può utilizzare il metodo basato sui rating esterni, perché si trova in una giurisdizione che non ne consente l'uso o perché non dispone delle informazioni necessarie per utilizzare questo metodo, utilizzerà un metodo standardizzato basato su una formula fornita dalle autorità di vigilanza.

Il quadro di Basilea riveduto non prevede un trattamento più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS. Il Comitato di Basilea sta tuttavia lavorando sull'integrazione nel nuovo quadro<sup>4</sup> dei criteri STS adottati congiuntamente con l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) il 23 luglio 2015. Questi lavori non dovrebbero dare risultati prima della metà del 2016.

A livello europeo, in seguito a una richiesta di consulenza della Commissione, il 7 luglio 2015 l'Autorità bancaria europea ("ABE") ha pubblicato una relazione sulle cartolarizzazioni ammissibili<sup>5</sup>, in cui raccomandava di ridurre i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni STS a un livello prudente rispetto a quelli indicati nel quadro di Basilea riveduto, e di modificare i requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni di cui al CRR in linea con il quadro di Basilea riveduto, per ovviare alle carenze delle norme vigenti. Per quanto riguarda le cartolarizzazioni STS, l'ABE ha ricalibrato al ribasso i 3 metodi definiti dal Comitato di Basilea per il quadro di Basilea riveduto.

Nell'intento di contribuire all'obiettivo principale della proposta della Commissione relativa ad un regolamento sulle cartolarizzazioni, vale a dire far ripartire i mercati delle cartolarizzazioni su basi più sostenibili e trasformare la cartolarizzazione in uno strumento sicuro ed efficiente per il finanziamento e la gestione del rischio, si propone di modificare i requisiti patrimoniali regolamentari indicati nel CRR per le cartolarizzazioni, al fine di:

- attuare i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari di cui al quadro di Basilea riveduto (articoli da 254 a 268) e
- introdurre una ricalibrazione per le cartolarizzazioni STS in linea con le raccomandazioni dell'ABE (articoli 243, 260, 262 e 264).

---

<sup>3</sup> <http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf>

<sup>4</sup> <http://www.bis.org/press/p150723.htm>

<sup>5</sup> Cfr. <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf>

In primo luogo, e per porre fine a qualsiasi forma di ricorso meccanico ai rating esterni, gli enti dovrebbero utilizzare il loro calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari quando sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni (IRB) in relazione a esposizioni analoghe a quelle sottostanti la cartolarizzazione e sono in grado di calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate ("Kirb"), rispettando in ogni caso determinati input prestabiliti ("SEC-IRBA"). In secondo luogo, gli enti che non possono utilizzare il SEC-IRBA in relazione alle loro posizioni verso la cartolarizzazione dovrebbero disporre di un metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni ("SEC-ERBA"). Nell'ambito del SEC-ERBA, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere assegnati ai segmenti di cartolarizzazione in base al loro rating esterno. Qualora i primi due metodi non siano disponibili o quando l'uso del SEC-ERBA determinerebbe requisiti patrimoniali regolamentari sproporzionati rispetto ai rischi di credito inerenti alle esposizioni sottostanti, gli enti dovrebbero poter applicare il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni ("SEC-SA") basato su una formula fornita dalle autorità di vigilanza e che utilizza come input i requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati secondo il metodo standardizzato in relazione alle esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate ("Ksa").

Oltre a contribuire a rilanciare i mercati delle cartolarizzazioni, la presente proposta consentirà alla Commissione di svolgere un ruolo guida per quanto riguarda i possibili sviluppi dei lavori del Comitato di Basilea sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni STS e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di questi lavori dal punto di vista dell'UE.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesaminerà l'approccio proposto in relazione ai requisiti patrimoniali per le esposizioni verso la cartolarizzazione, compreso l'ordine di priorità nell'applicazione dei metodi, tenendo conto del suo impatto sull'evoluzione dei mercati delle cartolarizzazioni e della necessità di preservare la stabilità finanziaria nell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La revisione dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni previsti dal CRR fa parte del pacchetto legislativo proposto dalla Commissione, che comprende il regolamento sulle cartolarizzazioni, il cui scopo è definire i criteri STS e prevedere una serie comune di norme per tutti i settori dei servizi finanziari in materia di mantenimento del rischio, di *due diligence* e di obblighi di informativa. Lo sviluppo di un mercato UE delle cartolarizzazioni più sicuro e sostenibile è un elemento fondamentale del progetto di Unione dei mercati dei capitali, di cui contribuirà a realizzare gli obiettivi in termini di maggiore integrazione dei mercati finanziari e di ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento per l'economia dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il piano di investimenti per l'Europa presentato dalla Commissione il 26 novembre 2014 annoverava la creazione di un mercato sostenibile per le cartolarizzazioni di alta qualità fra i cinque settori in cui occorre interventi a breve termine. Il presente regolamento modificativo contribuirà all'obiettivo prioritario della Commissione di sostenere l'occupazione e la crescita sostenibili, evitando di ripetere gli errori commessi prima della crisi. Questo quadro prudenziale riveduto promuoverà inoltre l'ulteriore integrazione dei mercati finanziari dell'UE e contribuirà a diversificare le fonti di finanziamento e a liberare capitale a favore delle imprese europee. Il quadro prudenziale riveduto contribuirà infine ad un'allocazione più efficiente del capitale e alla diversificazione del portafoglio per gli investitori e rafforzerà l'efficienza generale dei mercati dei capitali dell'UE.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il CRR, modificato conformemente alla presente proposta, pone in essere un quadro prudenziale UE armonizzato per gli enti creditizi e le imprese di investimento, definendo norme uniformi e direttamente applicabili a questi enti, anche per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il rischio di credito associato alle posizioni verso la cartolarizzazione. Oltre a garantire parità di condizioni per gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'UE, quest'armonizzazione rafforzerà la fiducia nella stabilità degli enti in tutta l'Unione, anche per quanto riguarda la loro attività di cedenti, promotori o investitori sui mercati delle cartolarizzazioni.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Solo la normativa UE può garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni siano gli stessi per tutti gli enti creditizi e per tutte le imprese di investimento che operano in più di uno Stato membro. L'armonizzazione dei requisiti patrimoniali regolamentari garantisce parità di condizioni, riduce la complessità della regolamentazione, evita i costi per il rispetto della normativa per le attività transfrontaliere, promuove l'ulteriore integrazione dei mercati UE e contribuisce a eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare. Un'azione a livello di UE garantisce inoltre un livello elevato di stabilità finanziaria in tutta l'Unione. Per questi motivi, i requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni sono fissati nel CRR, perché solo modificando tale regolamento si raggiungerà l'obiettivo della presente proposta. La presente proposta è pertanto conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TFUE.

- **Proporzionalità**

La proposta prevede solo modifiche mirate del CRR, necessarie per affrontare il problema descritto nella sezione 1.

- **Scelta dello strumento**

Si è optato per un regolamento, perché la proposta richiede la modifica del CRR.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I servizi della Commissione hanno seguito da vicino e partecipato ai lavori di organismi europei e internazionali, tra cui in particolare i lavori pertinenti dell'ABE e del Comitato di Basilea.

Nel febbraio 2015 la Commissione ha inoltre organizzato una consultazione pubblica sui principali elementi della proposta. La Commissione ha ricevuto le osservazioni di vari partecipanti, tra cui un numero significativo di portatori di interessi del settore bancario

(autorità di vigilanza, banche centrali, operatori del settore), che hanno espresso un ampio consenso sulla necessità di un'azione UE in quest'ambito e fornito indicazioni sulle azioni specifiche da intraprendere e sui loro potenziali costi e benefici. Le risposte alla consultazione pubblica sono sintetizzate nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Le risposte individuali sono disponibili sulla pagina internet "EUSurvey" della Commissione<sup>6</sup>.

La Commissione ha inoltre condotto consultazioni separate con gli Stati membri durante la riunione del gruppo di esperti sull'attività bancaria, sui pagamenti e sulle assicurazioni tenutasi il 22 luglio 2015.

- **Assunzione e uso di perizie**

In seguito al Libro verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea<sup>7</sup>, la Commissione ha chiesto una consulenza all'ABE per raccogliere elementi concreti e indicazioni sulle caratteristiche più idonee a identificare le cartolarizzazioni STS e sull'opportunità, da un punto di vista prudenziale, di concedere un trattamento preferenziale differenziato alle cartolarizzazioni STS per sviluppare i mercati UE delle cartolarizzazioni.

In risposta alla richiesta della Commissione, il 7 luglio 2015 l'ABE ha pubblicato una relazione sulle cartolarizzazioni ammissibili.

- **Valutazione d'impatto**

Per preparare la presente proposta è stata elaborata una valutazione d'impatto, di cui si è discusso con un gruppo direttivo interservizi.

La valutazione d'impatto che accompagna il regolamento sulle cartolarizzazioni evidenzia chiaramente i benefici in termini di efficienza e di efficacia derivanti a) dall'introduzione di un quadro normativo riveduto sui requisiti patrimoniali per le esposizioni verso le cartolarizzazioni e b) dall'applicazione di un trattamento differenziato per le cartolarizzazioni STS, in considerazione degli obiettivi generali del pacchetto legislativo della Commissione sulle cartolarizzazioni, vale a dire eliminare la connotazione negativa che gli investitori associano alle cartolarizzazioni, eliminare gli svantaggi normativi per i prodotti STS e ridurre o eliminare i costi operativi indebitamente elevati per emittenti e investitori. L'introduzione di una chiara distinzione tra cartolarizzazioni STS e non STS per quanto riguarda i requisiti patrimoniali comporterà i seguenti effetti positivi:

- la disciplina della cartolarizzazione risultante sarà più sensibile al rischio e più equilibrata;
- i requisiti patrimoniali preferenziali incentiveranno le banche a rispettare i criteri STS differenziati;
- gli investitori saranno incoraggiati a rientrare sul mercato delle cartolarizzazioni, perché il quadro differenziato indicherà chiaramente che ora i rischi sono calibrati meglio, riducendo quindi le probabilità che si verifichi nuovamente una crisi sistemica.

---

<sup>6</sup> Cfr. <https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/securitisation-2015?language=en>.

<sup>7</sup> Cfr. [http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9df9914f-6c89-48da-9c53-d9d6be7099fb.0009.03/DOC\\_1&format=PDF](http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9df9914f-6c89-48da-9c53-d9d6be7099fb.0009.03/DOC_1&format=PDF).

La valutazione d'impatto è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo il 17 giugno 2015. Il comitato si è riunito il 15 luglio 2015 e ha espresso un parere favorevole sulle modifiche suggerite in relazione ai requisiti patrimoniali per gli enti a cui si applica il CRR.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta semplificherà notevolmente il quadro sui requisiti patrimoniali prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento che investono, cedono o promuovono le cartolarizzazioni mediante un ordine unico di priorità nell'applicazione dei metodi applicabile a tutti gli enti, a prescindere dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali associati alle esposizioni sottostanti, e l'abolizione di diversi trattamenti specifici per determinate categorie di posizioni verso la cartolarizzazione. Ne conseguiranno inoltre un miglioramento della comparabilità fra gli enti e una notevole riduzione dei costi per il rispetto della normativa.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

In collaborazione con l'ABE e con le autorità di vigilanza competenti sarà esercitato un attento monitoraggio dell'impatto della nuova disciplina, sulla base delle disposizioni del CRR in materia di obblighi di segnalazione alle autorità di vigilanza e di informativa a carico degli enti. Sono previsti anche un monitoraggio e una valutazione a livello mondiale, che rientreranno in particolare nel mandato del Comitato di Basilea.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

#### **6. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA**

##### **(a) Interazione e coerenza tra gli elementi del pacchetto**

Il presente regolamento forma un pacchetto legislativo con la proposta di regolamento sulle cartolarizzazioni. Come sottolineato da molti portatori di interessi durante il processo di consultazione, la definizione di criteri di ammissibilità STS non basterà di per sé per conseguire l'obiettivo di rilanciare i mercati UE delle cartolarizzazioni se non sarà accompagnata da un nuovo trattamento prudenziale, anche per quanto riguarda i requisiti patrimoniali, che rifletta meglio le caratteristiche specifiche di tali operazioni.

I requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione, compreso il trattamento più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS, sono definiti nella presente proposta, mentre i criteri di ammissibilità per le cartolarizzazioni STS sono definiti nel regolamento sulle

cartolarizzazioni, che contiene anche altre disposizioni intersettoriali tra cui, in particolare, tutte le disposizioni in materia di mantenimento del rischio, *due diligence* e obblighi di informativa che figuravano nella parte V del CRR. Lo stesso vale per alcune definizioni di natura generale che figuravano originariamente nell'articolo 4 e che ora rientrano nel quadro legislativo intersettoriale.

La proposta attuale sarà seguita, in un secondo tempo, da una modifica dell'atto delegato relativo al coefficiente di copertura della liquidità, per allinearla con il regolamento sulle cartolarizzazioni. Si modificherà in particolare il criterio di ammissibilità per le cartolarizzazioni come attività di livello 2B, di cui all'articolo 13 dell'atto delegato relativo al coefficiente di copertura della liquidità, per renderlo coerente con il criterio STS generale definito nel regolamento sulle cartolarizzazioni. Non è stato possibile modificare l'atto delegato in questa fase perché ciò richiede una procedura diversa e dipende dall'esito dei negoziati legislativi sul pacchetto.

**(b) Calcolo degli importi ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione**

Per preservare e rafforzare la coerenza interna e generale del testo, la presente proposta sostituisce l'intero capo 5 del titolo II, parte tre, del CRR, anche se per diversi articoli ci si limita a migliorare la formulazione. Questo riguarda in particolare la sezione 2 (Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio) e una parte della sezione 3 (sottosezione 1, Disposizioni generali) e la sezione 4 (Valutazioni esterne del merito di credito).

Le modifiche più rilevanti sono quelle contenute nei nuovi articoli da 254 a 270 bis. Sulla base del quadro di Basilea riveduto viene introdotta una nuova sequenza di metodi applicabili per il calcolo delle attività ponderate per il rischio in relazione alle esposizioni verso la cartolarizzazione. L'uso dei singoli metodi dipende dalle informazioni di cui dispone l'ente che detiene la posizione verso la cartolarizzazione. Questo ordine unico di priorità nell'applicazione dei metodi si applicherà a tutti gli enti che usano il metodo standardizzato o il metodo basato sui rating interni (IRB) per il rischio di credito.

**(c) Un nuovo ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie (nuovi articoli da 254 a 270 bis)**

Il metodo basato sui rating interni (**SEC-IRBA**) è il primo dell'ordine di priorità riveduto e utilizza l'informazione  $K_{IRB}$  come input principale. Il  $K_{IRB}$  è il requisito patrimoniale per le esposizioni sottostanti nell'ambito dell'IRB (metodo avanzato o metodo di base). Per poter utilizzare il SEC-IRBA, la banca deve avere: i) un modello IRB approvato dall'autorità di vigilanza per il tipo di esposizioni sottostanti nel portafoglio di cartolarizzazione e ii) informazioni sufficienti per stimare il  $K_{IRB}$ . Dato che il solo  $K_{IRB}$  non è sufficiente per tener conto di tutti i pertinenti effetti della durata, il SEC-IRBA integra esplicitamente la durata del segmento come fattore di rischio supplementare. La definizione di "durata del segmento" si basa sulla media ponderata della durata dei flussi di cassa contrattuali del segmento. Anziché calcolare la media ponderata della durata, gli enti possono usare semplicemente la durata



legale finale (applicando un coefficiente di scarto). In tutti i casi si applicano una soglia massima di 5 anni e una soglia minima di 1 anno.

L'ente che non può calcolare il  $K_{IRB}$  per una data posizione verso la cartolarizzazione dovrà utilizzare il metodo basato sui rating esterni (**SEC-ERBA**) per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Nell'ambito del SEC-ERBA, le ponderazioni del rischio sono assegnate in funzione delle valutazioni del merito di credito (o dei rating desunti), del rango (*seniority*) della posizione e della granularità del portafoglio sottostante. Se l'ente non può utilizzare il SEC-ERBA, applicherà il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (**SEC-SA**). Il SEC-SA utilizza il  $K_{SA}$ , cioè il requisito patrimoniale per le esposizioni sottostanti nell'ambito del SA, e un fattore "W", che è il rapporto tra la somma di tutte le esposizioni del portafoglio sottostante in stato di *default* e l'importo complessivo delle esposizioni sottostanti. Se il SEC-ERBA determina requisiti patrimoniali regolamentari sproporzionati rispetto al rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, gli enti possono applicare direttamente il SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, previo accordo dell'autorità competente.

L'ente che non può utilizzare il SEC-IRBA, il SEC-ERBA o il SEC-SA per una data esposizione verso la cartolarizzazione dovrà assegnare all'esposizione un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250%.

Viene fissato un fattore minimo di ponderazione del rischio del 15% per tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione e per tutti e tre i metodi. Il fattore minimo di ponderazione del rischio è giustificato dall'esistenza di determinati rischi, tra cui il rischio di modello e il rischio di agenzia, che sono presumibilmente più seri per le esposizioni verso la cartolarizzazione rispetto ad altre categorie di esposizioni, e che possono determinare un certo grado di incertezza nella stima del capitale nonostante il rafforzamento generale della sensibilità al rischio nel nuovo quadro.

#### **(d) Una maggior sensibilità al rischio nel trattamento delle cartolarizzazioni STS**

È previsto un trattamento prudenziale più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS, in linea con la metodologia proposta dall'ABE nella relazione sulle cartolarizzazioni ammissibili, in tutti e 3 i nuovi metodi per il calcolo delle attività ponderate per il rischio (nuovi articoli 260, 262 e 264). I 3 metodi sono ricalibrati per tutti i segmenti, onde ridurre i requisiti patrimoniali per le posizioni nelle operazioni che possono essere considerate cartolarizzazioni STS.

Oltre alla ricalibrazione dei 3 metodi, anche le posizioni senior nelle cartolarizzazioni beneficeranno di un fattore minimo più basso (10% al posto del 15%, che continuerà ad applicarsi alle posizioni non senior nelle cartolarizzazioni STS e alle cartolarizzazioni non STS in generale). Questo fattore minimo è stato fissato per tener conto del fatto che, secondo l'analisi dell'ABE, i dati storici sulla performance dei segmenti STS senior sono nettamente migliori di quelli dei segmenti ammissibili non senior, il che è dovuto interamente al fatto che le caratteristiche STS possono ridurre considerevolmente il rischio di modello e il rischio di agenzia.

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, le cartolarizzazioni STS ammissibili, di cui alla definizione del regolamento sulle cartolarizzazioni, devono

soddisfare requisiti aggiuntivi in relazione alle esposizioni sottostanti, cioè norme per la concessione dei crediti, granularità minima e ponderazioni del rischio massime nell'ambito del metodo SA. Vengono definiti criteri supplementari specifici anche per i *commercial paper* garantiti da attività (ABCP).

**(e) Massimali**

- **Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior (nuovo articolo 267)**

Nell'ambito del cosiddetto metodo "look-through", a una posizione verso la cartolarizzazione viene assegnato un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore medio di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni sottostanti. Conformemente alle norme vigenti, il metodo "look-through" può essere utilizzato per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio delle posizioni prive di rating (articolo 253 del CRR). Ora si propone, in linea con il quadro di Basilea riveduto, di autorizzare l'uso del metodo look-through solo per le posizioni verso la cartolarizzazione senior, a prescindere dal fatto che la posizione in questione sia priva o provvista di rating e dal metodo utilizzato per il portafoglio di esposizioni sottostante (SA o IRBA), purché la banca sia in grado di determinare il  $K_{IRB}$  o il  $K_{SA}$  per le esposizioni sottostanti. Alla luce del supporto di credito che i segmenti senior ricevono dai segmenti subordinati, l'ente non dovrebbe essere tenuto ad applicare a una posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore di ponderazione del rischio superiore a quello che si applicherebbe direttamente alle esposizioni sottostanti.

- **Requisiti patrimoniali massimi (nuovo articolo 268)**

Attualmente sono previsti importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli enti che possono calcolare il  $K_{IRB}$  (articolo 260). Ora si propone di a) mantenere questo trattamento, il che significa che gli enti che usano il SEC-IRBA per una posizione verso la cartolarizzazione possono applicare un requisito patrimoniale massimo per tale posizione, equivalente al requisito patrimoniale che sarebbe stato applicato nell'ambito dell'IRB alle esposizioni sottostanti se non fossero state cartolarizzate; b) estendere detto trattamento agli enti cedenti e promotori che utilizzano il SEC-ERBA e il SEC-SA. Questo può essere giustificato dal fatto che, dal punto di vista del cedente, il processo di cartolarizzazione può essere considerato simile all'attenuazione del rischio di credito, in quanto trasferisce all'altra parte almeno alcuni dei rischi delle esposizioni sottostanti. In quest'ottica, purché siano soddisfatte le condizioni per il trasferimento di una parte significativa del rischio, non sarebbe giustificato imporre all'ente di detenere, dopo la cartolarizzazione, più capitale di prima, poiché i rischi associati alle esposizioni sottostanti vengono ridotti tramite il processo di cartolarizzazione.

**(f) Eliminazione del trattamento speciale per determinate esposizioni**

Al fine di ridurre ulteriormente la complessità del quadro e di migliorare la coerenza con la disciplina della cartolarizzazione, si propone di eliminare una serie di trattamenti speciali attualmente previsti nel CRR:

- posizioni in segmenti *second loss* o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP (vigente articolo 254);
- trattamento delle linee di liquidità prive di rating (vigente articolo 255);
- requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato (vigente articolo 256).

**(g) Trattamento di esposizioni specifiche**

• **Ricartolarizzazioni (nuovo articolo 269)**

Una versione più prudente del SEC-SA sarà l'unico metodo disponibile per le posizioni verso la ricartolarizzazione, che saranno soggette a un fattore minimo di ponderazione del rischio nettamente più elevato (100%).

• **Posizioni senior nelle cartolarizzazioni delle PMI (nuovo articolo 270)**

Visto che l'obiettivo principale del pacchetto sulle cartolarizzazioni è contribuire a generare un flusso di finanziamenti adeguato per sostenere la crescita economica dell'UE e che le PMI rappresentano la struttura portante dell'economia dell'UE, nel presente regolamento è stata inserita una disposizione specifica sulle cartolarizzazioni delle PMI (articolo 270), che riguarda in particolare le cartolarizzazioni dei prestiti alle PMI in cui il rischio di credito associato al segmento *mezzanine* (e in alcuni casi al segmento junior) è garantito da un elenco ristretto di terzi, tra cui in particolare il governo o la banca centrale di uno Stato membro, o controgarantito da uno di detti soggetti (questo sistema viene solitamente denominato "*tranchéd cover*"). Vista la pertinenza di questi sistemi per liberare capitale da utilizzare per aumentare l'erogazione di prestiti alle PMI, si propone di concedere un trattamento più sensibile al rischio, equivalente a quello previsto per le cartolarizzazioni STS, al segmento senior mantenuto dall'ente cedente. Per poter beneficiare di questo trattamento le cartolarizzazioni devono soddisfare una serie di requisiti operativi tra cui i criteri STS applicabili. Quando dette operazioni beneficiano di questo tipo di garanzia o controgaranzia, i requisiti patrimoniali preferenziali che sarebbero disponibili a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 lasciano impregiudicata la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.

**(h) Altri elementi principali**

• **Modifiche della parte cinque (esposizioni al rischio di credito trasferito)**

In considerazione dell'introduzione parallela nel regolamento sulle cartolarizzazioni di un quadro generale sui requisiti per gli enti cedenti, promotori e investitori, applicabile a tutti i settori finanziari, tutte le disposizioni contenute nella parte cinque (articoli da 404 a 410) sono abrogate. Vengono mantenuti solo il contenuto dell'articolo 407 (Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio) e il potere conferito alla Commissione di adottare una norma tecnica di attuazione<sup>8</sup>, che costituiscono il nuovo articolo 270 bis.

---

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda

- **Modifica dell'articolo 456**

Si propone di modificare l'articolo 456 per conferire alla Commissione il potere di adottare, come per le altre categorie di requisiti di fondi propri, un atto delegato per integrare tutti gli sviluppi internazionali pertinenti, con particolare attenzione al lavoro svolto attualmente dal Comitato di Basilea.

- **Clausola di riesame (articolo 519 bis)**

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'impatto del nuovo quadro relativo ai requisiti patrimoniali regolamentari sui mercati UE delle cartolarizzazioni. Sulla base di questa analisi, e tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali e della necessità di preservare la stabilità finanziaria, la Commissione può proporre ulteriori modifiche del regolamento sui requisiti patrimoniali, anche per quanto riguarda l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 456.

- **Entrata in vigore**

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al [...].

---

l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22*).

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>9</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Le cartolarizzazioni sono un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuiscono a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale regolamentare, che può quindi essere riallocato per sostenere l'ulteriore erogazione di prestiti. Le cartolarizzazioni offrono inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l'Unione. Questi effetti positivi, tuttavia, vanno ponderati in funzione dei costi potenziali. Come si è visto durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nell'estate 2007, le pratiche distorte adottate sui mercati delle cartolarizzazioni hanno messo seriamente a repentaglio l'integrità del sistema finanziario, a causa dell'eccessiva leva finanziaria, di strutture opache e complesse che hanno reso problematica la determinazione dei prezzi, del ricorso meccanico ai rating esterni o del disallineamento degli interessi tra investitori e cedenti ("rischio di agenzia").
- (2) Negli ultimi anni l'emissione di cartolarizzazioni nell'Unione è rimasta a un livello inferiore al picco di prima della crisi per tutta una serie di motivi, tra cui la connotazione negativa generalmente associata a queste operazioni. La ripresa dei mercati delle cartolarizzazioni dovrebbe basarsi su pratiche di mercato sane e prudenti per evitare che si verifichino nuovamente le circostanze all'origine della crisi finanziaria. A tal fine, il regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni] definisce gli elementi sostanziali di un quadro complessivo sulle cartolarizzazioni, prevedendo criteri ad hoc per individuare le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS") e un sistema di vigilanza per sorvegliarne la corretta applicazione da parte di

---

<sup>9</sup> GU C 68 del 6.3.2012, pag. 39.

cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Il regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni] contiene inoltre una serie di requisiti comuni in materia di mantenimento del rischio, *due diligence* e informativa applicabili a tutti i servizi finanziari.

- (3) In linea con gli obiettivi del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni], i requisiti patrimoniali regolamentari previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per gli enti cedenti, promotori o che investono nelle cartolarizzazioni dovrebbero essere modificati per rispecchiare adeguatamente le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS e ovviare alle carenze del quadro messe in luce dalla crisi finanziaria, cioè il ricorso meccanico ai rating esterni, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti di cartolarizzazione con rating elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso e l'insufficiente sensibilità al rischio. L'11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ("Comitato di Basilea") ha pubblicato il documento dal titolo "Revisions to the securitisation framework" ("quadro di Basilea riveduto"), che introduce diverse modifiche delle norme sui requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni per ovviare specificamente alle carenze riscontrate. Le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero tener conto delle disposizioni del quadro di Basilea riveduto.
- (4) I metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere gli stessi per tutti gli enti. In primo luogo, e per porre fine a qualsiasi forma di ricorso meccanico ai rating esterni, gli enti dovrebbero utilizzare il loro calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari quando sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni ("IRB") in relazione a esposizioni dello stesso tipo di quelle sottostanti la cartolarizzazione e sono in grado di calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate ("Kirb"), rispettando in ogni caso determinati input prestabiliti ("SEC-IRBA"). Dovrebbe inoltre essere disponibile un metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) per gli enti che non possono utilizzare il SEC-IRBA in relazione alle loro posizioni verso una data cartolarizzazione. Nell'ambito del SEC-ERBA, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere assegnati ai segmenti di cartolarizzazione in base al loro rating esterno. Qualora i primi due metodi non siano disponibili o quando l'uso del SEC-ERBA determinerebbe requisiti patrimoniali regolamentari sproporzionati rispetto ai rischi di credito inerenti alle esposizioni sottostanti, gli enti dovrebbero poter applicare il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni ("SEC-SA"), basato su una formula fornita dalle autorità di vigilanza e che utilizza come input i requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito ("SA") in relazione alle esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate ("Ksa").
- (5) Il rischio di agenzia e il rischio di modello sono maggiori per le cartolarizzazioni che per le altre attività finanziarie e causano un certo grado di incertezza nel calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni anche se si tiene conto di tutti i fattori di rischio pertinenti. Per quantificare adeguatamente questi rischi è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013, fissando un fattore minimo di ponderazione del rischio del 15% per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione. Le ricartolarizzazioni, tuttavia, sono più complesse e rischiose, per cui i requisiti patrimoniali regolamentari per le relative posizioni dovrebbero essere calcolati secondo un metodo più prudente e con un fattore minimo di ponderazione del rischio del 100%.

- (6) Gli enti non dovrebbero essere tenuti ad applicare a una posizione senior un fattore di ponderazione del rischio più elevato di quello che si applicherebbe se detenessero direttamente le esposizioni sottostanti, in modo da riflettere l'effetto positivo del supporto di credito derivante per le posizioni senior dai segmenti junior nella struttura della cartolarizzazione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe quindi prevedere un metodo "look-through", secondo il quale alla posizione verso la cartolarizzazione senior dovrebbe essere assegnato un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti, e questo metodo dovrebbe poter essere utilizzato a prescindere dal fatto che la posizione in questione sia provvista o priva di rating e dal metodo usato per il portafoglio sottostante (metodo standardizzato o IRB), nel rispetto di determinate condizioni.
- (7) La disciplina vigente prevede importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli enti che possono calcolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni sottostanti secondo il metodo IRB come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate ( $K_{IRB}$ ). Nella misura in cui il processo di cartolarizzazione riduce il rischio legato alle esposizioni sottostanti, il massimale dovrebbe essere disponibile per tutti gli enti cedenti e promotori, indipendentemente dal metodo che utilizzano per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la cartolarizzazione.
- (8) Come sottolineato dall'Autorità bancaria europea ("ABE") nel "Report on Qualifying Securitisations" del giugno 2015<sup>10</sup>, i dati empirici su *default* e perdite indicano che durante la crisi finanziaria le cartolarizzazioni STS hanno registrato una *performance* migliore rispetto alle altre cartolarizzazioni, in quanto sono caratterizzate da strutture semplici e trasparenti e da prassi esecutive robuste, che riducono il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di agenzia. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 prevedendo una calibrazione adeguatamente sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS, come raccomandato nella relazione dell'ABE, il che comporta, in particolare, un fattore minimo di ponderazione del rischio più basso, del 10%, per le posizioni senior.
- (9) La definizione di "cartolarizzazioni STS" ai fini dei requisiti patrimoniali regolamentari nel regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe comprendere solo le cartolarizzazioni in cui il possesso delle esposizioni sottostanti è trasferito alla società veicolo per la cartolarizzazione ("cartolarizzazioni tradizionali"). Tuttavia, gli enti che mantengono posizioni senior verso cartolarizzazioni sintetiche sostenute da un portafoglio sottostante di prestiti a piccole e medie imprese ("PMI") dovrebbero essere autorizzati ad applicare a queste posizioni i requisiti patrimoniali minori disponibili per le cartolarizzazioni STS, quando tali operazioni siano considerate di elevata qualità secondo determinati criteri rigorosi. In particolare, se questo sottoinsieme di cartolarizzazioni sintetiche beneficia della garanzia o della controgaranzia del governo o della banca centrale di uno Stato membro, i requisiti patrimoniali preferenziali che sarebbero disponibili a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 lasciano impregiudicata la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (10) Le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni dovrebbero essere modificate solo nella misura

<sup>10</sup>

Cfr.

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf>.

necessaria per riflettere la nuova priorità nell'applicazione delle metodologie e le disposizioni speciali per le cartolarizzazioni STS. In particolare, le disposizioni relative al riconoscimento del trasferimento significativo del rischio e i requisiti per le valutazioni esterne del merito di credito dovrebbero continuare ad applicarsi secondo modalità sostanzialmente identiche a quelle attuali. Tuttavia la parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere integralmente soppressa, fatta eccezione per l'obbligo di applicare ponderazioni del rischio supplementari da imporre agli enti che violano le disposizioni del capo 2 del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni].

- (11) Alla luce del dibattito in corso presso il Comitato di Basilea in merito all'opportunità di ricalibrare il quadro di Basilea riveduto per riflettere le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare ulteriormente le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni in base all'esito di queste discussioni.
- (12) È opportuno che le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui al presente regolamento si applichino alle cartolarizzazioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e alle cartolarizzazioni in essere a tale data. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica e ridurre il più possibile i costi di transizione, gli enti dovrebbero essere autorizzati a mantenere fino al [31 dicembre 2019] tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere da essi detenute a tale data. Nel caso in cui un ente si avvalga di questa possibilità, alle cartolarizzazioni in essere dovrebbero continuare ad applicarsi i requisiti patrimoniali regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore prima della data d'applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
**Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013**

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- (1) l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
  - (a) i punti 13) e 14) sono sostituiti dai seguenti:
    - "13) "cedente", il cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
    - 14) "promotore", il promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
  - (b) i punti 61) e 63) sono sostituiti dai seguenti:
    - 61) "cartolarizzazione", la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
    - 63) "ricartolarizzazione", la ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
  - (c) i punti 66) e 67) sono sostituiti dai seguenti:



- 66) “società veicolo per la cartolarizzazione” o “SSPE”, la società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
- 67) “segmento” (tranche), il segmento (tranche) ai sensi dell'articolo 2, punto 6), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];”
- (2) All'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- “ii) posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 253;”.
- (3) L'articolo 109 è sostituito dal seguente:
- “Articolo 109*
- Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione*
- Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.”.
- (4) All'articolo 153, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- 7) Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come segmenti prime perdite conformemente al capo 5.”.
- (5) All'articolo 154, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- 6) Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come segmenti prime perdite conformemente al capo 5.”.
- (6) All'articolo 197, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- “h) le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100% a norma degli articoli da 261 a 264;”.
- (7) Il capo 5 del titolo II della parte tre è sostituito dal seguente:

## **"CAPO 5**

### **SEZIONE 1**

#### **DEFINIZIONI E CRITERI PER LE CARTOLARIZZAZIONI STS**

##### *Articolo 242*

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente capo si intende per:

- (1) “opzione clean-up call”, un'opzione contrattuale che consente al cedente di richiamare le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni

cartolarizzate siano state rimborsate, riacquistando le esposizioni sottostanti che rimangono nel portafoglio, per le cartolarizzazioni tradizionali, o ponendo fine alla protezione del credito, per le cartolarizzazioni sintetiche, in entrambi i casi una volta che l'importo delle esposizioni in essere raggiunge o scende al di sotto di un determinato livello predefinito;

- (2) "*strip* dei soli interessi a supporto del credito", un'attività in bilancio che rappresenta una valutazione dei flussi di cassa connessi con il reddito futuro atteso e che è un segmento subordinato nella cartolarizzazione;
- (3) "linea di liquidità", la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;
- (4) "posizione priva di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esiste un'idonea valutazione del credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;
- (5) "posizione provvista di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esiste un'idonea valutazione del credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;
- (6) "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri importi analoghi;
- (7) "portafoglio IRB", un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l'ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per tutte queste esposizioni;
- (8) "portafoglio del metodo standardizzato", un portafoglio di esposizioni sottostanti in relazione al quale l'ente:
  - (a) non è autorizzato a utilizzare il metodo IRB per calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 3;
  - (b) non è in grado di determinare il  $K_{IRB}$ ;
  - (c) non è altrimenti autorizzato a utilizzare il metodo IRB dalla sua autorità competente;
- (9) "portafoglio misto", un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l'ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per alcune delle esposizioni, ma non per tutte;
- (10) "supporto di credito", qualsiasi dispositivo che fornisca sostegno a una posizione verso la cartolarizzazione e serva ad aumentare la probabilità che la posizione in questione sia rimborsata;
- (11) "eccesso di garanzia", qualsiasi forma di supporto del credito in virtù della quale le esposizioni sottostanti abbiano un valore superiore al valore delle posizioni verso la cartolarizzazione";
- (12) "cartolarizzazione STS", una cartolarizzazione conforme ai requisiti di cui al capo 3 del [regolamento sulle cartolarizzazioni] e all'articolo 243;

- (13) "programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP)", il programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP) ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
- (14) "cartolarizzazione tradizionale", la cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
- (15) "cartolarizzazione sintetica", la cartolarizzazione sintetica ai sensi dell'articolo 2, punto 10), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
- (16) "esposizione rotativa", l'esposizione rotativa ai sensi dell'articolo 2, punto 15), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
- (17) "clausola di rimborso anticipato", la clausola di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 2, punto 17) del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
- (18) "segmento prime perdite (first loss)", il segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
- (19) "gestore" (servicer), il gestore ai sensi dell'articolo 2, punto 13), del [regolamento sulle cartolarizzazioni].

#### *Articolo 243*

##### ***Criteri per le cartolarizzazioni STS***

- (1) Le posizioni in un programma ABCP sono ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS ai fini degli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
  - (a) per tutte le operazioni nell'ambito del programma ABCP, le esposizioni sottostanti alla creazione soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 75% su base individuale per le esposizioni al dettaglio o del 100% per tutte le altre esposizioni;
  - (b) il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore a livello del programma ABCP non supera l'1% del valore aggregato di tutte le esposizioni nel programma ABCP nel momento in cui le esposizioni sono state aggiunte al programma ABCP. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), sono considerati esposizioni verso un unico debitore.

Nel caso dei crediti commerciali, la lettera b) non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione. Ai fini del presente comma, solo la quota dei crediti commerciali al netto di qualsiasi sconto sul prezzo d'acquisto viene utilizzata per stabilire se i crediti siano integralmente coperti.
- (2) Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse dal programma ABCP sono ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS ai fini degli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- (a) le esposizioni sottostanti sono create secondo criteri solidi e prudenti di concessione dei crediti, conformemente all'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE;
- (b) al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera l'1% dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), possono essere considerati esposizioni verso un unico debitore;
- (c) al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, le esposizioni sottostanti soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore:
  - i) al 40% della media ponderata del valore delle esposizioni per il portafoglio, quando le esposizioni sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti, ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera e);
  - ii) al 50% della singola esposizione, se l'esposizione è un prestito garantito da un'ipoteca su un immobile residenziale;
  - iii) al 75% della singola esposizione se l'esposizione è un'esposizione al dettaglio;
  - iv) al 100% della singola esposizione, per tutte le altre esposizioni;
- (d) se si applicano i punti i) e ii) della lettera c), i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su una determinata attività sono inclusi nella cartolarizzazione solo se vi sono inclusi anche tutti i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango superiore sulla stessa attività;
- (e) se si applica il punto i) della lettera c), nessun prestito del portafoglio di esposizioni sottostanti ha un rapporto prestito/valore superiore al 100%, misurato conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all'articolo 229, paragrafo 1.

## SEZIONE 2

### RICONOSCIMENTO DEI TRASFERIMENTI SIGNIFICATIVI DEL RISCHIO

#### *Articolo 244*

#### ***Cartolarizzazione tradizionale***

- (1) L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - (a) un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti è stato trasferito a terzi;
  - (b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella

cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

- (2) Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
- (a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
  - (b) il cedente non detiene più del 20% del valore dell'esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i) il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
    - ii) nella cartolarizzazione non vi sono posizioni mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

Ai fini del presente paragrafo, una posizione verso la cartolarizzazione è considerata una posizione verso la cartolarizzazione mezzanine se soddisfa i seguenti requisiti:

- (a) è soggetta a un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250% ai sensi della presente sezione oppure, in mancanza di una posizione con questo fattore di ponderazione del rischio, ha un rango più senior del segmento prime perdite e
  - (b) è subordinata alla posizione verso la cartolarizzazione senior.
- (3) In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l'ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l'ente soddisfa le condizioni seguenti:
- (a) l'ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio di credito;
  - (b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione interna del capitale dell'ente.
- (4) Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- (a) la documentazione relativa all'operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

- (b) le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;
  - (c) le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento sulle cartolarizzazioni];
  - (d) l'ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;
  - (e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
    - i) impongano all'ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio;
    - ii) accrescano il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzino in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
  - (f) la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
  - (g) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti:
    - i) può essere esercitata a discrezione dell'ente cedente;
    - ii) può essere esercitata solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10%;
    - iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
  - (h) l'ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alle lettere da b) a g) del presente paragrafo.
- (5) Le autorità competenti informano l'ABE in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente proporzionato del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare le disposizioni del paragrafo 3.
- (6) L'ABE sorveglia la gamma delle pratiche di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma

del presente articolo e comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2017. Se del caso, la Commissione può adottare, tenendo conto della relazione dell'ABE, un atto delegato che specifichi ulteriormente:

- (a) le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
- (b) l'interpretazione di "trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi" ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al penultimo comma del paragrafo 2 e del paragrafo 3;
- (c) le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

#### *Articolo 245*

##### ***Cartolarizzazione sintetica***

- (1) L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente all'articolo 251 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - (a) vi è stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
  - (b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
- (2) Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
  - (a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanina detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanina della cartolarizzazione;
  - (b) l'ente cedente non detiene più del 20% del valore dell'esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i) il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
    - ii) nella cartolarizzazione non vi sono posizioni mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

Ai fini del presente paragrafo, una posizione verso la cartolarizzazione è considerata una posizione verso la cartolarizzazione mezzanina se soddisfa i requisiti specificati all'articolo 244, paragrafo 2, ultimo comma.

- (3) In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l'ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l'ente soddisfa le condizioni seguenti:
- (a) l'ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio;
  - (b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione interna del capitale dell'ente.
- (4) Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) la documentazione relativa all'operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
  - (b) la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all'articolo 249;
  - (c) la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
    - i) impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
    - ii) consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
    - iii) impongono all'ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio;
    - iv) innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;
  - (d) la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;
  - (e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene conformemente alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
  - (f) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
    - i) può essere esercitata a discrezione dell'ente cedente;



- ii) può essere esercitata solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10%;
  - iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
  - (g) l'ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alle lettere da b) a f) del presente paragrafo.
- (5) Le autorità competenti informano l'ABE in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare le disposizioni del paragrafo 4.
- (6) L'ABE sorveglia la gamma delle pratiche di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo e comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2017. Se del caso, la Commissione può adottare, tenendo conto della relazione dell'ABE, un atto delegato che specifichi ulteriormente:
- (a) le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
  - (b) l'interpretazione di "trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi" ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al penultimo comma del paragrafo 2 e del paragrafo 3;
  - (c) le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

#### *Articolo 246*

##### ***Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato***

Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall'ente cedente solo se sono soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato non:

- (d) subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell'ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;
- (e) subordina ulteriormente il credito dell'ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti;
- (f) aumenta in altri modi l'esposizione dell'ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.

### SEZIONE 3

## CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

### SOTTOSEZIONE 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 247*

#### ***Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio***

- (1) Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti conformemente alla sezione 2, tale ente può:
  - (a) nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese;
  - (b) nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese, in relazione alle esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252.
- (2) Se ha deciso di applicare il paragrafo 1, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui al presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l'ente cedente continua ad includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate.
- (3) Qualora un'esposizione riguardi posizioni in segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute sottoscritti dall'ente con l'operazione.
- (4) A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3.
- (5) L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente.
- (6) La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali ponderazioni del rischio aggiuntive di cui all'articolo 270 bis.

**Valore dell'esposizione**

- (1) Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione si calcola come segue:
  - (a) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti conformemente all'articolo 110;
  - (b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti applicabile conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari al 100% salvo che sia specificato altrimenti;
  - (c) il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6.
- (2) Se l'ente ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l'ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione ad una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l'ente può trattare le posizioni come se si sovrapponevano interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio.

L'ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l'ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all'altra posizione.
- (3) Quando l'articolo 270 quater si applica alle posizioni verso ABCP (commercial paper garantiti da attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100% degli ABCP emessi dal programma sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono. L'ente informa le autorità competenti che ha applicato le disposizioni del presente paragrafo. Per calcolare la copertura al 100% di cui al presente paragrafo, l'ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all'ABCP.

**Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione**

- (1) L'ente può riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione nel rispetto delle disposizioni sull'attenuazione del rischio di credito di cui al presente capo e al capo 4.
- (2) La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2 come indicato al capo 4 e il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito è subordinato all'osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.

La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 ed il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito è subordinato all'osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.
- (3) In deroga al paragrafo 2, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), è stata assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta associata ad una classe di merito di credito 2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, successivamente, ad una classe di merito di credito 3 o superiore. Il requisito di cui al presente comma non si applica alle controparti centrali ammissibili.

Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma del primo comma in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 136.
- (4) In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - (a) le SSPE sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del capo 4;
  - (b) le attività di cui alla lettera a) non sono soggette a crediti o a crediti potenziali di rango superiore o di pari rango del credito o dei crediti potenziali dell'ente che riceve la protezione del credito di tipo personale e
  - (c) tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati.
- (5) Ai fini del presente paragrafo, l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata conformemente alle disposizioni del capo 4 (GA) è limitato al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato (g) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione in quanto garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.
- (6) Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa del credito si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) l'ente che fornisce la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla posizione verso la cartolarizzazione che beneficia della protezione del credito conformemente alla sottosezione 3 come se detenesse direttamente tale posizione;
  - (b) l'ente che acquista la protezione calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 4.
- (7) In caso di protezione parziale, si applicano le seguenti disposizioni:
  - (a) l'ente che fornisce la protezione del credito tratta la parte della posizione che beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se detenesse direttamente tale posizione conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8 e 9;
  - (b) l'ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla posizione protetta di cui alla lettera a) conformemente al capo 4. L'ente tratta la parte della posizione che non beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione separata e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8 e 9.
- (8) Gli enti che usano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) o il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA) ai sensi della sottosezione 3 determinano separatamente il punto di attacco (attachment point) (A) e il punto di distacco (detachment point) (D) per ciascuna delle posizioni derivate conformemente al paragrafo 7 come se fossero state emesse quali posizioni verso la cartolarizzazione separate al momento della creazione dell'operazione. Il valore del  $K_{IRB}$  o del  $K_{SA}$ , rispettivamente, è calcolato tenendo conto del portafoglio iniziale di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
- (9) Gli enti che usano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) ai sensi della sottosezione 3 calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:
  - (a) se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più alto, le viene assegnata la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale;
  - (b) se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più basso, le può essere assegnato un rating desunto conformemente all'articolo 261, paragrafo 7. Se un rating non può essere desunto, l'ente applica la più elevata delle seguenti ponderazioni del rischio:
    - i) la ponderazione del rischio risultante dall'applicazione del SEC-SA conformemente al paragrafo 8 e alla sottosezione 3 o
    - ii) la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale nel quadro del SEC-ERBA.

*Articolo 250*  
**Supporto implicito**

- (1) L'ente cedente che ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alla sezione 2 e l'ente promotore non forniscono all'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto previsto dalle loro obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.
- (2) Un'operazione non è considerata un sostegno ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio ed entrambe le parti hanno eseguito l'operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine, l'ente procede all'esame completo del merito di credito dell'operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti fattori:
  - (a) il prezzo di riacquisto;
  - (b) la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente prima e dopo il riacquisto;
  - (c) la performance delle esposizioni sottostanti;
  - (d) la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;
  - (e) l'impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.
- (3) L'ente cedente e l'ente promotore informano l'autorità competente di qualsiasi operazione effettuata in relazione alla cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.
- (4) L'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di "normali condizioni di mercato" ai fini del presente articolo e dei casi in cui un'operazione non è strutturata per fornire un supporto.
- (5) Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l'ente cedente o l'ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l'ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:
  - (a) che ha fornito sostegno alla cartolarizzazione in violazione del paragrafo 1 e
  - (b) l'impatto del sostegno fornito in termini di requisiti di fondi propri.

*Articolo 251*  
**Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica**

- (1) Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa le metodologie di calcolo pertinenti di cui alla presente sezione anziché quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione del capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.
- (2) Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano all'intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l'articolo 252, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della

cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della presente sezione, comprese le posizioni per le quali l'ente può riconoscere l'attenuazione del rischio di credito conformemente all'articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell'attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4.

#### Articolo 252

##### **Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche**

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:

- (a) si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;
- (b) l'ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a una ponderazione per il rischio del 1250% a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

$$RW^* = ((RW_{SP} \cdot ((t - t^*) / (T - t^*))) + (RW_{Ass} \cdot ((T - t) / (T - t^*))))$$

dove:

|            |   |                                                                                                                                           |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $RW^*$     | = | gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);                                 |
| $RW_{Ass}$ | = | gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro-quota;                |
| $RW_{SP}$  | = | gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell'articolo 251, in caso non vi sia disallineamento di durata; |
| $T$        | = | la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;                                                                                |
| $t$        | = | la durata della protezione del credito, espressa in anni;                                                                                 |
| $t^*$      | = | 0,25.                                                                                                                                     |

#### Articolo 253

##### **Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio**

- (1) Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1250% a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell'esposizione della posizione, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all'articolo 249.

- (2) Se un ente si avvale dell'alternativa di cui al paragrafo 1, può sottrarre dall'importo specificato all'articolo 268 l'importo dedotto conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.

## **SOTTOSEZIONE 2**

### **PRIORITÀ NELL'APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE E PARAMETRI COMUNI**

#### *Articolo 254*

#### ***Priorità nell'applicazione delle metodologie***

- (1) Gli enti utilizzano uno dei metodi illustrati nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a tutte le posizioni detenute in una cartolarizzazione.
- (2) I metodi illustrati nella sottosezione 3 vengono applicati secondo il seguente ordine di priorità:
- (a) gli enti utilizzano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 258;
  - (b) qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto a norma degli articoli 261 e 262;
  - (c) qualora non possa essere utilizzato il SEC-ERBA, gli enti utilizzano il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA) a norma degli articoli 263 e 264.
- (3) In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli enti possono utilizzare il SEC-SA, anziché il SEC-ERBA, in relazione a tutte le posizioni che detengono in una cartolarizzazione nel caso in cui gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio risultanti dall'applicazione del SEC-ERBA non siano equivalenti al rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. Se l'ente ha deciso di applicare il SEC-SA a norma del presente paragrafo, ne informa immediatamente l'autorità competente. Se l'ente ha applicato il SEC-SA a norma del presente paragrafo, l'autorità competente può chiedergli di applicare un altro metodo.
- (4) Fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono utilizzare il metodo della valutazione interna (IAA) per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP a norma dell'articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 265.
- (5) Per le posizioni verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell'articolo 263, con le modifiche previste all'articolo 269.
- (6) In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.
- (7) Le autorità competenti informano l'ABE di tutte le comunicazioni ricevute e di tutte le decisioni prese a norma del paragrafo 3. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in relazione al paragrafo 3 e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



**Determinazione del  $K_{IRB}$  e del  $K_{SA}$**

- (1) Quando applicano il SEC-IRBA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il  $K_{IRB}$  conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
- (2) Gli enti determinano il  $K_{IRB}$  moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per il coefficiente del capitale primario applicabile a norma del capo 1 diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il  $K_{IRB}$  è espresso in forma decimale tra zero e uno.
- (3) Ai fini del calcolo del  $K_{IRB}$ , gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:
  - (a) l'importo delle perdite attese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno ancora parte del portafoglio conformemente al capo 3 e
  - (b) l'importo delle perdite inattese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default nel portafoglio conformemente al capo 3.
- (4) Gli enti possono calcolare il  $K_{IRB}$  in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alle disposizioni del capo 3 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni non al dettaglio come crediti verso imprese acquistati.
- (5) Gli enti calcolano il  $K_{IRB}$  separatamente per il rischio di diluizione in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione quando il rischio di diluizione è rilevante per le esposizioni in questione

Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i  $K_{IRB}$  rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico  $K_{IRB}$  ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito possono essere considerati un'indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.

Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al paragrafo precedente in modo da combinare in modo prudente i  $K_{IRB}$  rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito.

- (6) Se applicano il SEC-SA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il  $K_{SA}$  moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 2 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per l'8%, diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il  $K_{SA}$  è espresso in forma decimale tra zero e uno.

Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri.

- (7) Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, quando una struttura di cartolarizzazione comporta l'uso di una SSPE, tutte le esposizioni della SSPE connesse alla cartolarizzazione sono trattate come esposizioni sottostanti. Fatto salvo quanto precede, l'ente può escludere le esposizioni della SSPE dal portafoglio di esposizioni sottostanti per il calcolo del  $K_{IRB}$  o del  $K_{SA}$ , se il rischio derivante dalle esposizioni della SSPE non è significativo o non incide sulla posizione verso la cartolarizzazione dell'ente.

Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell'emissione di credit-linked note o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del  $K_{IRB}$  o del  $K_{SA}$ , se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti.

- (8) Ai fini del paragrafo 5, terzo comma, l'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sui metodi appropriati per combinare i  $K_{IRB}$  per il rischio di diluizione e per il rischio di credito, quando tali rischi non vengono trattati in modo aggregato in una cartolarizzazione.

#### *Articolo 256*

#### ***Determinazione del punto di attacco (attachment point) (A) e del punto di distacco (detachment point) (D)***

- (1) Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (attachment point) (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto fra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

- (2) Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (detachment point) (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto fra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione.

- (3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l'eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.

- (4) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come

posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite.

#### *Articolo 257*

##### ***Determinazione della durata del segmento ( $M_T$ )***

- (1) Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 3, gli enti possono misurare la durata di un segmento come:

- (a) la durata media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell'ambito del segmento secondo la formula seguente:

$$M_T = \sum_t t \cdot CF_t / \sum_t CF_t,$$

dove  $CF_t$  indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo  $t$  o

- (b) la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:

$$M_T = 1 + (M_L - 1) * 80\%,$$

dove  $M_L$  è la durata legale finale del segmento.

- (2) In deroga al paragrafo 1, gli enti utilizzano la durata legale finale del segmento per determinarne la durata ( $M_T$ ) a norma del paragrafo 1, lettera b), solo quando i pagamenti contrattuali dovuti nell'ambito del segmento sono condizionati o dipendono dalla performance effettiva delle esposizioni sottostanti.
- (3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la determinazione della durata del segmento ( $M_T$ ) è soggetta, in tutti i casi, a un minimo di un anno e a un massimo di cinque anni.
- (4) Quando sono esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata più lunga delle esposizioni sottostanti. Nel caso delle esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell'esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo.

### **SOTTOSEZIONE 3**

#### **METODI DI CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO**

#### *Articolo 258*

##### ***Condizioni per l'uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA)***

- (1) Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest'ultimo caso, l'ente sia in grado di calcolare il  $K_{IRB}$  conformemente alla sezione 3 su almeno il 95% dell'importo delle esposizioni sottostanti ponderato per il rischio;

- (b) le informazioni pubblicamente disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all'ente di calcolare il  $K_{IRB}$  e
  - (c) all'ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.
- (2) Le autorità competenti possono vietare caso per caso l'uso del SEC-IRBA, se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:
- (a) il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio risultanti dal mancato pagamento del capitale o degli interessi;
  - (b) i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;
  - (c) le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel  $K_{IRB}$  o
  - (d) le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.

#### *Articolo 259*

##### ***Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del SEC-IRBA***

- (1) Nell'ambito del SEC-IRBA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15%:

$$RW = 1250\% \quad \text{se } D \leq K_{IRB}$$

$$RW = 12,5 \cdot K_{SSFA(K_{IRB})} \quad \text{se } A \geq K_{IRB}$$

$$RW = \left[ \left( \frac{K_{IRB} - A}{D - A} \right) \cdot 12,5 \right] + \left[ \left( \frac{D - K_{IRB}}{D - A} \right) \cdot 12,5 \cdot K_{SSFA(K_{IRB})} \right] \quad \text{se } A < K_{IRB} < D$$

dove:

$K_{IRB}$  è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell'articolo 255

$D$  è il punto di distacco (detachment point) determinato a norma dell'articolo 256

$A$  è il punto di attacco (attachment point) determinato a norma dell'articolo 256

$$K_{SSFA(K_{IRB})} = \frac{e^{a \cdot u} - e^{a \cdot l}}{a(u - l)}$$

dove:

$$a = -(1 / (p \cdot K_{IRB}))$$

$$u = D - K_{IRB}$$

$$l = \max(A - K_{IRB}; 0)$$

dove:

$$p = \max [0,3; (A + B*(1/N) + C* K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]$$

dove:

N è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4

LGD è la perdita media in caso di default ponderata per l'esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5

MT è la durata del segmento determinata a norma dell'articolo 257

i parametri A, B, C, D e E sono determinati secondo la tabella seguente:

|                  |                                            | A    | B    | C     | D    | E    |
|------------------|--------------------------------------------|------|------|-------|------|------|
| <b>Ingrosso</b>  | <b>Senior</b> , granulare (N ≥ 25)         | 0    | 3,56 | -1,85 | 0,55 | 0,07 |
|                  | <b>Senior</b> , non granulare (N ≥ 25)     | 0,11 | 2,61 | -2,91 | 0,68 | 0,07 |
|                  | <b>Non senior</b> , granulare (N ≥ 25)     | 0,16 | 2,87 | -1,03 | 0,21 | 0,07 |
|                  | <b>Non Senior</b> , non granulare (N ≥ 25) | 0,22 | 2,35 | -2,46 | 0,48 | 0,07 |
| <b>Dettaglio</b> | <b>Senior</b>                              | 0    | 0    | -7,48 | 0,71 | 0,24 |
|                  | <b>Non senior</b>                          | 0    | 0    | -5,78 | 0,55 | 0,27 |

- (2) Se il portafoglio IRB sottostante comprende esposizioni al dettaglio e non al dettaglio, esso è suddiviso in un sottoportafoglio al dettaglio e in un sottoportafoglio non al dettaglio, e per ciascun sottoportafoglio viene stimato un parametro p separato (con i corrispondenti parametri di input N,  $K_{IRB}$  e LGD). Successivamente, viene calcolata la media ponderata del parametro p per l'operazione in base ai parametri p di ciascun sottoportafoglio e al valore nominale delle esposizioni in ciascun sottoportafoglio.
- (3) Quando l'ente applica il SEC-IRBA a un portafoglio misto, il calcolo del parametro p si basa solo sulle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB. A tal fine, le esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato vengono ignorate.
- (4) Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove  $EAD_i$  rappresenta l'esposizione al momento del default associata al i° strumento nel portafoglio.

Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un'unica esposizione.

- (5) La LGD media ponderata per l'esposizione è calcolata come segue:

$$LGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove  $LGD_i$  rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore del i° debitore.

Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l'input  $LGD_i$  corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100% per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione del rischio sono i requisiti patrimoniali IRB prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico [o di un eccesso di garanzia] per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di default può essere considerata un'indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.

- (6) Se la quota dell'esposizione sottostante più elevata nel portafoglio ( $C_1$ ) non supera il 3%, gli enti possono utilizzare il metodo semplificato seguente per calcolare N e la LGD media ponderata per l'esposizione:

$$N = \left( C_1 \cdot C_m + \left( \frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \cdot \max\{1 - m \cdot C_1, 0\} \right)^{-1}$$

$$LGD = 0,50$$

dove

$C_m$  indica la quota del portafoglio che corrisponde alla somma delle esposizioni m più elevate (ad esempio, una quota del 15% corrisponde a un valore dello 0,15) e

m è fissato dall'ente.

Se è disponibile solo  $C_1$  e questo importo non supera 0,03, l'ente può fissare la LGD a 0,50 e N come  $1/C_1$ .

- (7) Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l'ente è in grado di calcolare il  $K_{IRB}$  su almeno il 95% dell'importo delle esposizioni sottostanti conformemente all'articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l'ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostante come segue:

$$d \cdot K_{IRB} + (1-d) \cdot K_{SA},$$

dove

d è la percentuale dell'importo delle esposizioni sottostanti per le quali la banca può calcolare il  $K_{IRB}$  in rapporto all'importo di tutte le esposizioni sottostanti e

il  $K_{IRB}$  e il  $K_{SA}$  sono quelli definiti all'articolo 255.

- (8) Se l'ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di strumento derivato, può attribuire allo strumento derivato una ponderazione per il rischio desunta equivalente alla ponderazione per il rischio della posizione di riferimento calcolata conformemente al presente articolo.

Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

#### Articolo 260

##### **Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-IRBA**

Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti.

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10%

$$p = \max [0,3; 0,5 \cdot (A + B \cdot (1/N) + C \cdot K_{IRB} + D \cdot LGD + E \cdot MT)]$$

#### Articolo 261

##### **Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA)**

- (1) Nell'ambito del SEC-ERBA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al presente articolo.
- (2) Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

Tabella 1

| Classe di merito di credito         | 1   | 2   | 3    | Tutti gli altri rating |
|-------------------------------------|-----|-----|------|------------------------|
| Fattore di ponderazione del rischio | 15% | 50% | 100% | 1250%                  |

- (3) Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all'articolo 257 e al paragrafo 4, per la durata del segmento (Mt), e al paragrafo 5 per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:

Tabella 2

| Classe di merito di credito | Segmento senior                               |               | Segmento non senior (sottile)                 |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                             | <i>Durata del segmento (<math>M_T</math>)</i> |               | <i>Durata del segmento (<math>M_T</math>)</i> |               |
|                             | $\leq 1$ anno                                 | $\leq 5$ anni | $\leq 1$ anno                                 | $\leq 5$ anni |
| 1                           | 15%                                           | 20%           | 15%                                           | 70%           |
| 2                           | 15%                                           | 30%           | 15%                                           | 90%           |
| 3                           | 25%                                           | 40%           | 30%                                           | 120%          |
| 4                           | 30%                                           | 45%           | 40%                                           | 140%          |
| 5                           | 40%                                           | 50%           | 60%                                           | 160%          |
| 6                           | 50%                                           | 65%           | 80%                                           | 180%          |
| 7                           | 60%                                           | 70%           | 120%                                          | 210%          |
| 8                           | 75%                                           | 90%           | 170%                                          | 260%          |
| 9                           | 90%                                           | 105%          | 220%                                          | 310%          |
| 10                          | 120%                                          | 140%          | 330%                                          | 420%          |
| 11                          | 140%                                          | 160%          | 470%                                          | 580%          |
| 12                          | 160%                                          | 180%          | 620%                                          | 760%          |
| 13                          | 200%                                          | 225%          | 750%                                          | 860%          |
| 14                          | 250%                                          | 280%          | 900%                                          | 950%          |
| 15                          | 310%                                          | 340%          | 1050%                                         | 1050%         |
| 16                          | 380%                                          | 420%          | 1130%                                         | 1130%         |
| 17                          | 460%                                          | 505%          | 1 250%                                        | 1 250%        |
| Tutti gli altri             | 1 250%                                        | 1 250%        | 1 250%                                        | 1 250%        |

- (4) Per determinare la ponderazione del rischio per i segmenti di durata compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l'interpolazione lineare tra i fattori di ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di cinque anni conformemente alla tabella 2.
- (5) Per determinare lo spessore del segmento, gli enti calcolano la ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:
- $$RW = [RW \text{ previo aggiustamento della durata conformemente al paragrafo 4}] \cdot [1 - \min(T; 50\%)]$$
- dove
- T = spessore del segmento misurato come D – A
- dove
- D è il punto di distacco (detachment point) determinato a norma dell'articolo 256
- A è il punto di attacco (attachment point) determinato a norma dell'articolo 256
- (6) La ponderazione del rischio per i segmenti non senior risultante dai paragrafi da 3 a 5 è soggetta a un fattore minimo del 15%. Inoltre, la ponderazione del rischio risultante non deve essere inferiore alla ponderazione del rischio corrispondente a un ipotetico segmento senior della stessa cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa durata.
- (7) Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfa tutte le condizioni seguenti:



- (a) la posizione di riferimento è di pari rango, sotto tutti gli aspetti, alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione di riferimento è immediatamente subordinata alla posizione priva di rating;
- (b) la posizione di riferimento non beneficia delle garanzie di un terzo né di altri supporti del credito che non sono disponibili per la posizione priva di rating;
- (c) la durata della posizione di riferimento è uguale o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;
- (d) tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

#### *Articolo 262*

##### ***Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-ERBA***

- (1) Nell'ambito del SEC-ERBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche indicate nel presente articolo.
- (2) Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell'articolo 261, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

*Tabella 3*

| Classe di merito di credito         | 1   | 2   | 3   | Tutti gli altri rating |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| Fattore di ponderazione del rischio | 10% | 35% | 70% | 1250%                  |

- (3) Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell'articolo 261, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all'articolo 257 e all'articolo 261, paragrafo 4, per la durata del segmento (Mt), e all'articolo 261, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:

*Tabella 4*

| Classe di merito<br>di credito | Segmento senior                               |               | Segmento non senior (sottile)                 |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                | <i>Durata del segmento (<math>M_T</math>)</i> |               | <i>Durata del segmento (<math>M_T</math>)</i> |               |
|                                | $\leq 1$ anno                                 | $\leq 5$ anni | $\leq 1$ anno                                 | $\leq 5$ anni |
| 1                              | 10%                                           | 15%           | 15%                                           | 50%           |
| 2                              | 10%                                           | 20%           | 15%                                           | 55%           |
| 3                              | 15%                                           | 25%           | 20%                                           | 75%           |
| 4                              | 20%                                           | 30%           | 25%                                           | 90%           |
| 5                              | 25%                                           | 35%           | 40%                                           | 105%          |
| 6                              | 35%                                           | 45%           | 55%                                           | 120%          |
| 7                              | 40%                                           | 45%           | 80%                                           | 140%          |
| 8                              | 55%                                           | 65%           | 120%                                          | 185%          |
| 9                              | 65%                                           | 75%           | 155%                                          | 220%          |
| 10                             | 85%                                           | 100%          | 235%                                          | 300%          |
| 11                             | 105%                                          | 120%          | 355%                                          | 440%          |
| 12                             | 120%                                          | 135%          | 470%                                          | 580%          |
| 13                             | 150%                                          | 170%          | 570%                                          | 650%          |
| 14                             | 210%                                          | 235%          | 755%                                          | 800%          |
| 15                             | 260%                                          | 285%          | 880%                                          | 880%          |
| 16                             | 320%                                          | 355%          | 950%                                          | 950%          |
| 17                             | 395%                                          | 430%          | 1 250%                                        | 1 250%        |
| Tutti gli altri                | 1 250%                                        | 1 250%        | 1 250%                                        | 1 250%        |

#### Articolo 263

#### **Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo standardizzato (SEC-SA)**

- (1) Nell'ambito del SEC-SA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15%:

$$RW = 1\,250\% \quad \text{se } D \leq K_A$$

$$RW = 12,5 \cdot K_{SSFA(K_A)} \quad \text{se } A \geq K_A$$

$$RW = \left[ \left( \frac{K_A - A}{D - A} \right) \cdot 12,5 \right] + \left[ \left( \frac{D - K_A}{D - A} \right) \cdot 12,5 \cdot K_{SSFA(K_A)} \right] \quad \text{se } A < K_A < D$$

dove:

D è il punto di distacco (detachment point) determinato a norma dell'articolo 256

A è il punto di attacco (attachment point) determinato a norma dell'articolo 256

$K_A$  è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2

$$K_{SSFA(K_A)} = \frac{e^{a \cdot u} - e^{a \cdot l}}{a(u - l)}$$

dove:

$$a = -(1 / (p * K_A))$$

$$u = D - K_A$$

$$l = \max (A - K_A; 0)$$

$p = 1$  per un'esposizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione

- (2) Ai fini del paragrafo 1,  $K_A$  è calcolato come segue:

$$K_A = (1 - W) \cdot K_{SA} + W \cdot 0.5$$

dove:

$K_{SA}$  è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell'articolo 255

$W$  = rapporto tra la somma dell'importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default e l'importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti. A tal fine, per esposizione in stato di default s'intende un'esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione.

Se l'ente non conosce lo status di default per il 5% o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del  $K_A$ :

$$K_A = \left( \frac{EAD_{\text{Subpool 1 where W known}}}{EAD_{\text{Total}}} \times K_A^{\text{Subpool 1 where w known}} \right) + \frac{EAD_{\text{Subpool 2 where W unknown}}}{EAD_{\text{Total}}}$$

Se l'ente non conosce lo status di default per più del 5% delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.

- (3) Se l'ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di derivato, può attribuire al derivato una ponderazione per il rischio desunta equivalente alla ponderazione per il rischio della posizione di riferimento calcolata conformemente al presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, al derivato oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

#### Articolo 264

##### **Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-SA**

Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 263, fatte salve le modifiche seguenti.

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10%

$$p = 0,5$$

**Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna (IAA)**

- (1) Gli enti possono usare l'IAA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating nei programmi ABCP conformemente all'articolo 266 previa autorizzazione delle loro autorità competenti conformemente al paragrafo 2.
- (2) Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a utilizzare l'IAA entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (a) tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;
  - (b) la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti dello stesso tipo;
  - (c) la procedura di valutazione interna dell'ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;
  - (d) il metodo di valutazione interna dell'ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell'ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;
  - (e) l'ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell'allocazione interna del capitale;
  - (f) i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte all'esame interno del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente procedono con frequenza regolare all'esame del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma ABCP;
  - (g) l'ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;
  - (h) il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l'amministratore del programma che riguardino almeno:
    - i) i criteri di ammissibilità delle attività, fatto salvo il punto i);
    - ii) la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;
    - iii) la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP;

- iv) la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;
- (i) i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:
  - i) l'esclusione dell'acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;
  - ii) la limitazione dell'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche;
  - iii) la limitazione della natura delle attività da acquistare;
- (j) un'analisi del profilo di rischio e d'attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:
  - i) performance finanziaria passata e attesa;
  - ii) posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;
  - iii) grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito;
  - iv) requisiti per l'assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;
- (k) il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore e comprende elementi che attenuano il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini del presente punto, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;
- (l) la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell'ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;
- (m) se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;
- (n) il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;
- (o) il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell'acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere soglie di attivazione della liquidazione del portafoglio di esposizioni;
- (p) l'ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche che la granularità del portafoglio.

- (3) Se l'esame di cui al paragrafo 2, lettera f), è affidato alle funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio, esse sono indipendenti dalle funzioni interne dell'ente attinenti alla linea di business del programma ABCP e ai rapporti con la clientela.
- (4) Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IAA non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IAA, a meno che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (a) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;
  - (b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

#### *Articolo 266*

#### ***Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito dell'IAA***

- (1) Nell'ambito dell'IAA, l'ente assegna la posizione priva di rating verso l'ABCP ad uno dei livelli di rating di cui all'articolo 265, paragrafo 2, lettera d), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all'articolo 265, paragrafo 2, lettera d).
- (2) Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello "investment grade" al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un'ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell'articolo 261 o dell'articolo 262, a seconda dei casi.

### **SOTTOSEZIONE 4**

#### **MASSIMALI PER LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE**

#### *Articolo 267*

#### ***Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo "look-through"***

- (1) L'ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari alla media ponderata della ponderazione del rischio che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.
- (2) Nel caso di portafogli di esposizioni sottostanti per i quali l'ente usa esclusivamente il metodo standardizzato o il metodo IRB, il fattore massimo di ponderazione del rischio è pari alla media ponderata della ponderazione del rischio che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti a norma, rispettivamente, del capo 2 o del capo 3 se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:

- (a) se l'ente applica il SEC-IRBA, alla quota a cui si applica il metodo standardizzato e alla quota a cui si applica il metodo IRB viene assegnato, rispettivamente, il corrispondente fattore di ponderazione del rischio secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo IRB;

- (b) se l'ente applica il SEC-SA o il SEC-ERBA, il fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior è pari alla media ponderata della ponderazione del rischio delle esposizioni sottostanti nell'ambito del metodo standardizzato.
- (3) Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell'ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra le perdite attese e le esposizioni in stato di default delle esposizioni sottostanti moltiplicato per 12,5.
- (4) Se il fattore massimo di ponderazione del rischio calcolato a norma del paragrafo 1 si traduce in una ponderazione del rischio inferiore ai fattori minimi di cui agli articoli da 259 a 264, a seconda dei casi, è utilizzato il primo.

#### *Articolo 268*

##### ***Requisiti patrimoniali massimi***

- (1) Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-ERBA o il SEC-SA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente al capo 2 o al capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Ai fini del presente articolo, il requisito patrimoniale IRB comprende l'importo delle perdite attese associate alle esposizioni in questione calcolato conformemente al capo 3 e l'importo delle perdite inattese moltiplicato per un fattore di 1,06.
- (2) Nel caso dei portafogli misti, il requisito patrimoniale massimo è determinato calcolando la media ponderata per l'esposizione dei requisiti patrimoniali delle quote IRB e SA delle esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 1.
- (3) Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per il fattore P calcolato come segue:
  - (a) per gli enti che hanno una o più posizioni verso la cartolarizzazione in un unico segmento, il fattore P è pari al rapporto tra l'importo nominale delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente in quel segmento e l'importo nominale del segmento;
  - (b) per gli enti che hanno posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti diversi, il fattore P è pari alla quota massima degli interessi per tutti i segmenti. A tal fine, la quota degli interessi per ciascuno dei diversi segmenti è calcolata come indicato alla lettera a).
- (4) Nel calcolo del requisito patrimoniale massimo per una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente articolo, l'importo integrale delle eventuali plusvalenze e strip dei soli interessi a supporto del credito derivanti dall'operazione di cartolarizzazione è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

## SOTTOSEZIONE 5 DISPOSIZIONI VARIE

### *Articolo 269* **Ricartolarizzazioni**

- (1) Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell'articolo 263, con le modifiche seguenti:
  - (a)  $W = 0$  per qualsiasi esposizione verso un segmento di cartolarizzazione nel portafoglio di esposizioni sottostante;
  - (b)  $p = 1,5$ ;
  - (c) la ponderazione del rischio risultante è soggetta a un fattore minimo di ponderazione del rischio del 100%.
- (2) Il  $K_{SA}$  per le esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti è calcolato conformemente alla sottosezione 2.
- (3) I requisiti patrimoniali massimi di cui alla sottosezione 4 non si applicano alle posizioni verso la ricartolarizzazione.
- (4) Se il portafoglio di esposizioni sottostanti è un misto di segmenti di cartolarizzazione e di altri tipi di attività, il parametro  $K_A$  è determinato come media ponderata dell'esposizione nominale del  $K_A$  calcolata separatamente per ciascun sottoinsieme di esposizioni.

### *Articolo 270* **Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI**

L'ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione a norma degli articoli 260, 262 o 264, a seconda dei casi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la cartolarizzazione soddisfa le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del [regolamento sulle cartolarizzazioni] tranne quelli di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;
- (b) la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior;
- (c) la posizione è sostenuta da un portafoglio di esposizioni verso imprese, purché almeno l'80% di queste in termini di saldo di portafoglio sia costituito da PMI ai sensi dell'articolo 501 al momento dell'emissione della cartolarizzazione;
- (d) il rischio di credito associato alle posizioni non mantenute dall'ente cedente è trasferito mediante una garanzia o una controgaranzia conforme alle disposizioni sulla protezione del credito di tipo personale di cui al capo 4 per l'applicazione del metodo standardizzato al rischio di credito;
- (e) il garante o il controgarante, a seconda dei casi, è il governo o la banca centrale di uno Stato membro, una banca di sviluppo multilaterale o un'organizzazione internazionale, purché alle esposizioni verso il garante o il controgarante possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% conformemente al capo 2 della parte tre.



*Articolo 270 bis*

**Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio**

- (1) Se l'ente non rispetta i requisiti di cui al capo 2 del [regolamento sulle cartolarizzazioni] in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250%) che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all'articolo 247, paragrafo 6, o all'articolo 337, paragrafo 3, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, del [regolamento sulle cartolarizzazioni] riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbero ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, del [regolamento sulle cartolarizzazioni].
- (2) L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, comprese le misure da adottare in caso di violazione della due diligence e degli obblighi di gestione dei rischi. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.
- (3) Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 2 conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

**SEZIONE 4**

**VALUTAZIONI ESTERNE DEL MERITO DI CREDITO**

*Articolo 270 ter*

**Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI**

Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

*Articolo 270 quater*

**Disposizioni sull'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI**

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un'ECAI solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;
- (b) l'ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull'analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento

(CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;

- (c) le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell'ECAI;
- (d) le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l'ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;
- (e) l'ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.

#### *Articolo 270 quinquies*

##### ***Uso delle valutazioni del merito di credito***

- (1) L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI ("ECAI prescelta") ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.
- (2) L'ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine soddisfa i seguenti requisiti:
  - (a) l'ente non usa le valutazioni di un'ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;
  - (b) nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di due ECAI prescelte, l'ente usa la valutazione meno favorevole;
  - (c) nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di tre o più ECAI, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;
  - (d) l'ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli.
- (3) Se le esposizioni sottostanti una cartolarizzazione beneficiano, integralmente o parzialmente, di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l'effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito della posizione verso la cartolarizzazione effettuata da un'ECAI prescelta, l'ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione del credito di cui al presente paragrafo non è ammissibile a norma del capo 4, la valutazione del merito di credito non è riconosciuta e la posizione verso la cartolarizzazione è considerata priva di rating.
- (4) Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l'effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, l'ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come se fosse priva di

rating e calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 4.

*Articolo 270 sexies*

***Mappatura delle cartolarizzazioni***

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l'ABE:

- (a) distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;
- (b) considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;
- (c) considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;
- (d) si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010."

- (5) L'articolo 337 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 337*

***Requisito di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione***

- (1) Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all'articolo 327, paragrafo 1, per l'8% della ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all'esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al capo 5 del titolo II, parte tre, sezione 3.
- (2) Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 2, le stime della PD e della LGD possono essere determinate sulla base di stime derivate dal metodo IRC dell'ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. Quest'alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se le stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo IRB di cui al titolo II, capo 3.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana orientamenti sull'uso delle stime della PD e delle LGD come input quando dette stime sono basate sul metodo IRC.

- (3) Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 247, paragrafo 6, si applica l'8% del fattore di ponderazione del rischio complessivo.
- (4) L'ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l'articolo 338, paragrafo 4.
- (5) Qualora l'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate.  
  
Qualora l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione se tali esposizioni come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell'effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito.
- (9) La parte cinque è soppressa.
- (10) All'articolo 456, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera k):
  - (a) "modifica delle disposizioni relative al calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli da 247 a 270 bis per tener conto degli sviluppi o delle modifiche delle norme internazionali sulle cartolarizzazioni."
- (11) All'articolo 457, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - (a) "i requisiti di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 242 a 270 bis;"
- (12) È inserito il seguente articolo 519 bis:

*'''Articolo 519 bis*

### ***Presentazione di relazioni***

Entro 3 anni dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle disposizioni del capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni. La relazione valuta in particolare l'impatto dell'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 sull'attività di emissione e di investimento degli enti sui mercati delle cartolarizzazioni dell'Unione e i suoi effetti sulla stabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri."

## *Articolo 2*

### ***Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere***

Per quanto riguarda le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al [data di cui all'articolo 3, paragrafo 2/data fissa], gli enti possono continuare ad applicare le disposizioni del capo 5 del titolo II, parte tre, e dell'articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 dicembre 2019 nella versione applicabile il [giorno prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 2], purché:

- (a) informino l'autorità competente della loro intenzione di applicare il presente articolo entro il [data fissa];
- (b) applichino il presente articolo a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere che detengono al [data di cui all'articolo 3, paragrafo 2/data fissa].

## *Articolo 3*

### ***Entrata in vigore e data di applicazione***

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*